



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 02 DEL 02/01/2026

PORTO DI ANCONA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALAZZINA EX- DIREZIONE FINCANTIERI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CNR-IRBIM DI ANCONA (C.U.P. B55J19000360001, B36F23000090001, B36F24000220001)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota prot. 0513232 in data 12/12/2025 del CNR – IRBIM (Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine) di Ancona, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 24247 in data 12/12/2025, con la quale si dà notizia dell'avvio nonché del programma operativo dei lavori appaltati dallo stesso istituto ai fini della ristrutturazione edilizia della palazzina già sede direzionale della "Fincantieri s.p.a." – ora demaniale – sita nella zona del porto storico di Ancona;



VISTA

relativamente ai suddetti lavori la documentazione ad oggi agli atti di questa Autorità, di cui in particolare:

- il parere espresso da questo Ente con nota prot. 2733 in data 21/04/2022 e nota prot. 3792 in data 25/05/2022;
- il Decreto del locale Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9237 in data 17/05/2023, assunto al protocollo dell'Ufficio con n. 8867 in data 23/05/2023, con il quale si perfeziona l'Intesa Stato - Regione ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e ss.mm.ii. e di conseguenza si autorizza sotto il profilo urbanistico-edilizio l'esecuzione dei lavori medesimi;
- il progetto esecutivo condiviso dal summenzionato CNR – IRBIM con nota prot. 2025- CNR0A00-0004477 (assunto al protocollo di questo Ente con n. 311 in data 09/01/2025);

CONSIDERATO

che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione – sino alla data del 17/06/2027 – di uno spazio demaniale marittimo normalmente destinato alla pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, lo stesso indicato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento e di questo costituente parte integrante;

RITENUTO

pertanto, nel perseguitamento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento, a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa, possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione agli usi legati alla locale circolazione viaria dello spazio demaniale all'uopo interessato;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nella zona del porto storico di Ancona, per conto del CNR – IRBIM (Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine) di Ancona, verranno prossimamente avviati i lavori per la ristrutturazione edilizia della palazzina già sede direzionale della “Fincantieri s.p.a.” (ora demaniale), di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione – dalla data del 08/01/2026 sino alla data del 17/06/2027 – di uno spazio demaniale marittimo normalmente destinato alla pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, lo stesso indicato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento e di quest'ultimo costituente parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,



ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale ad uso pubblico all'uopo interessato, evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale ad uso pubblico all'uopo interessato, evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento, resterà nella totale custodia della competente stazione appaltante ovvero delle imprese per essa operanti.

A tal proposito lo spazio demaniale in questione dovrà risultare correttamente delimitato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente stazione appaltante – ovvero delle imprese per essa operanti – quanto segue:

- la modifica temporanea della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare negli spazi limitrofi, ciò anche mediante restrinimenti di carreggiata e/o predisposizione dei transiti a sensi unici alternati per quanto strettamente necessario, affinché per la medesima circolazione, in dipendenza dei lavori in parola, non abbiano mai a verificarsi interruzioni o significativi disagi o pregiudizi di sorta, il tutto con l'attuazione di ogni misura precauzionale necessaria a tutela della pubblica e privata incolumità ivi inclusa l'installazione di dispositivi semaforici provvisori, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le



locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;

- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

E' fatto obbligo per il CNR – IRBIM (Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine) di Ancona di diffondere il presente provvedimento tra i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori in argomento, ivi inclusi – in particolare – tutte le imprese esecutrici e fornitrice, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss. mn. li., il personale di direzione dei lavori e l'organo di collaudo.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



**PORTO DI ANCONA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALAZZINA EX-DIREZIONE FINCANTIERI DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CNR-IRBIM DI ANCONA
(C.U.P. B55J19000360001, B36F23000090001, B36F24000220001)**

Localizzazione planimetrica dello spazio demaniale pubblico interdetto per le attività della cantierizzazione

